



# CITTÀ DI DESIO

Originale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **75** Del **17 Ottobre 2016**

**OGGETTO:** ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE AD OGGETTO: "DELIBERAZIONE ANAC N. 775 DEL 20.07.2016 RELATIVA ALLE IRREGOLARITA' NELLA GARA A DOPPIO OGGETTO PER LA SOSTITUZIONE DEL TURBOGENERATORE PRESSO L'INCENERITORE DI RIFIUTI SOLIDI URBANI DI PROPRIETA' BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A."

Il giorno **17 Ottobre 2016** alle ore **20:30** nella Sala Consiliare, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i componenti:

### Consiglieri Comunali

S	01- CORTI ROBERTO - SINDACO	S	17- ZANELLO MASSIMO
S	02- TACCAGNI ACHILLE	S	18- VILLA ANDREA
S	03- SICURELLO MARTA	S	19- LO RE GRETA
S	04- LA GRECA EMANUELA	S	20- GHEZZI LUCA
S	05- ALBERTI ALESSIO	S	21- VITALE MICHELE
S	06- RICCHIUTI MARIALUISA	N	22- COSTANZA GIORGIA
S	07- CICCHETTI ROCCO	S	23- MONTRASIO SARA
S	08- RUSSI ANGELO	S	24- PACE LUCA
S	09- ARIENTI JENNY	S	25- GARGIULO SIMONE
S	10- RAVASI MARIANGELA		
S	11- PEREGO SARA		
S	12- SMIRAGLIA ANNUNZIATA		
S	13- SALA STEFANO AMBROGIO		
S	14- PASQUALI FRANCESCO		
S	15- BERETTA MARCO		
S	16- MARIANI SERGIO		

Risultano assenti N° **1** componenti l'Assemblea.

Risultano presenti N° **24** componenti l'Assemblea

Presiede la Seduta il Presidente **CICCHETTI ROCCO**.

Assiste alla Seduta il Segretario Generale **BASTA NICOLINA**.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE DESIO AD OGGETTO: "Deliberazione ANAC n. 775 del 20.7.2016 relativa alle irregolarità nella gara a doppio oggetto per la sostituzione del turbogeneratore presso l'inceneritore di rifiuti solidi urbani di proprietà Brianza Energia Ambiente S.p.A."

Il Presidente pone in discussione l'ordine del giorno presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle Desio ad oggetto: "Deliberazione ANAC n. 775 del 20.7.2016 relativa alle irregolarità nella gara a doppio oggetto per la sostituzione del turbogeneratore presso l'inceneritore di rifiuti solidi urbani di proprietà Brianza Energia Ambiente S.p.A." acquisito al protocollo Comune del 07/10/2016 al n. 31321, passando la parola al consigliere per l'illustrazione

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PRESO ATTO dell'illustrazione da parte del Consigliere Montrasio dell'ordine del giorno come sopra riportato il cui contenuto viene sotto riportato:

#### PREMESSO CHE

- in data 26/10/2012 l'assemblea dei soci di Brianza Energia Ambiente S.p.A. approvava un piano industriale di investimenti per un valore complessivo di 25 milioni di Euro che prevedeva la costituzione di una società mista (BEA Gestioni S.p.A.) secondo lo schema del Partenariato Pubblico-Privato Istituzionalizzato (PPPI) da realizzarsi mediante una procedura di **gara a doppio oggetto divisa in tre lotti**;
- in data 8/11/2013 l'assemblea dei soci di Brianza Energia Ambiente S.p.A. approvava una revisione del piano industriale che prevedeva, tra l'altro, la riduzione dell'investimento complessivo a soli 15 milioni di Euro (di cui 5,4 per la sostituzione della turbina);
- in relazione al lotto 1 (realizzazione impianto di compostaggio delle frazioni organica e verde dei rifiuti solidi urbani) e il lotto 3 (manutenzioni straordinarie dell'impianto di incenerimento esistente) la gara andava deserta, mentre il lotto 2 (progettazione, fornitura, installazione e gestione di una nuova turbina da collocarsi presso l'impianto di incenerimento esistente) vedeva la partecipazione della società Comef S.r.l. come **unico concorrente**;

#### PRESO ATTO CHE

- in merito a svariate irregolarità venivano presentati successivamente **due esposti alla Procura della Repubblica nonché un esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 10.12.2015**
- con la deliberazione Deliberazione n. 775 del 20 luglio 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione confermava le violazioni precedentemente rilevate

#### VALUTATO CHE

a causa delle irregolarità evidenziate nella gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato la società mista BEA Gestioni SpA **non risulta avere i requisiti necessari per poter ricevere affidamenti diretti** in quanto, come chiarito nella citata deliberazione ANAC n. 775: **"L'affidamento diretto di un servizio a una società mista non è incompatibile con il diritto comunitario, a condizione che la gara per la scelta del socio privato sia espletata nel rispetto dei principi del diritto europeo** (in particolare, dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza) e che i criteri di scelta del socio privato si riferiscano non solo al capitale da quest'ultimo conferito, ma anche alle capacità tecniche di tale socio e alle

caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire (c.d. gara a doppio oggetto, Cons. di Stato sez. V 2 marzo 2015 n. 992). Tra l'altro, le società miste rientrano nella nozione di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato. Ai sensi dell'art.3, comma 15-ter, d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in questione, le forme di partenariato pubblico-privato sono contratti che hanno per oggetto progettazione, costruzione, gestione o manutenzione di opera pubblica, fornitura di un servizio, con finanziamento totale o parziale a carico del privato ed allocazione dei rischi secondo gli indirizzi comunitari rinvenibili nelle decisioni EUROSTAT.

Ciò premesso, in ordine alle criticità contestate ed alla luce della documentazione offerta, si rileva che le controdeduzioni complessivamente formulate dalla Brianza Energia Ambiente S.p.A. **non appaiono idonee a superare tutti i contestati profili di illegittimità, sotto il duplice aspetto della violazione della concorrenza e delle regole procedurali connesse ad una corretta aggiudicazione della gara**"

#### EVIDENZIATO CHE

l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha confermato le irregolarità precedentemente rilevate che si riassumono nel seguito:

#### Violazioni della concorrenza

- Comef non era in possesso di tutte le attestazioni richieste dal bando per comprovare i requisiti tecnici necessari per svolgere i lavori e **"la categoria prevalente, ossia OS16, definita prevalente e non scorporabile, non avrebbe potuto formare oggetto di subappalto"**.
- Nel bando vengono richieste esperienze pregresse non in linea con l'oggetto del bando stesso.
- La documentazione di gara difetta della definizione dei necessari requisiti in ordine all'affidamento del servizio di progettazione.

#### Violazioni del principio di economicità

- **"l'offerta effettuata dall'operatore economico poi aggiudicatario, per una potenza inferiore, pari a 8,25 MW, altera indubbiamente il rapporto tra prestazione offerta e costo, a svantaggio della stazione appaltante."** Tale circostanza **"avrebbe dovuto determinare non l'aggiudicazione, bensì l'esclusione del concorrente per difformità dell'offerta rispetto alla prestazione richiesta"**
- in merito ai valori della potenza elettrica della turbina e della produzione di energia termica **"permane un oggettivo contrasto nelle indicazioni offerte al mercato, contrasto che avrebbe dovuto essere chiarito dalla stazione appaltante con forme idonee e prima di procedere ulteriormente nelle operazioni di gara"**
- Errato procedimento di valutazione dell'offerta pervenuta, tale da produrre svantaggi alla stazione appaltante e non in grado di determinare la qualità della prestazione offerta a causa della mancata attribuzione dei punteggi. **"La mancanza di un simile procedimento di valutazione dell'offerta determina un vizio dell'intero procedimento ad evidenza pubblica"**
- L'acquisizione del 10% del capitale di BEA Gestioni S.p.A. da parte di Comef è stata aggiudicata nonostante la concorrente, contrariamente a quanto previsto dal punto 14 del disciplinare, non avesse effettuato un'offerta in aumento.
- La gara per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi alla sostituzione del turbogeneratore dell'inceneritore – indetta dalla BEA Gestioni SpA in un secondo momento e per un valore di circa 360 mila euro – risulta sprovvista di adeguata

motivazione essendo i servizi in oggetto già inclusi tra le prestazioni aggiudicate alla Comef s.r.l.

#### Violazioni del procedimento di gara

-Violazione delle norme relative alle nomine dei Commissari di gara.

l'ANAC ha deliberato:

#### CONSIDERATO CHE

“- la non conformità della procedura aperta per la selezione del socio privato di minoranza della società Bea Gestioni Spa, lotto 2 ai principi di concorrenza ed economicità di cui all'art. 2 del d.lgs. 163/2006, applicabile *ratione temporis*, per tutto quanto sopra diffusamente illustrato;

- la non conformità del procedimento di gara alla normativa applicabile in ragione della duplice violazione dell'art. 84 d.lgs. 163/2006, sia in relazione alla nomina del RUP in qualità di semplice componente della Commissione di

gara, sia in relazione all'ulteriore nomina, sempre in qualità di componente, di un altro soggetto, già redattore dello studio di fattibilità posto a base di gara;

- invita, pertanto, la S.A. a valutare, alla luce degli esiti dell'istruttoria, il ricorrere dei presupposti per un eventuale annullamento in autotutela dei provvedimenti assunti, compatibilmente con lo stato del procedimento e il principio di economicità;

- invita, pertanto, la S.A. a porre in essere ogni intervento risolutorio delle distorsioni riscontrate, compatibilmente con lo stato del procedimento e il principio di economicità, valutando agli esiti conclusivi dell'istruttoria, il ricorrere dei presupposti per un eventuale annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies legge 241/1990 dei provvedimenti assunti, già manifestata nelle richiamate memorie difensive.”

#### VALUTATO INFINE CHE

la consegna dei lavori alla ditta Comef Srl, come precisato nella citata delibera ANAC, è stata effettuata in data 8 luglio 2015, pertanto il termine massimo di 18 mesi per l'annullamento dei provvedimenti in autotutela (ai sensi dell'art. 21 nonies legge 241/1990) scadrà a gennaio 2017

il Consiglio Comunale IMPEGNA  
IL SINDACO

#### **1. a richiedere le dimissioni:**

del Presidente e del Consiglio di Amministrazione di Brianza Energia Ambiente S.p.A.;  
del Direttore Generale di Brianza Energia Ambiente S.p.A.;

#### **2. a richiedere la convocazione urgente di un'Assemblea dei Soci BEA per:**

proporre di adottare in via di autotutela (ex art. 21 octies e nonies legge n. 241/1990) un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione della gara per i servizi di ingegneria indetta da BEA Gestioni SpA; proporre di adottare in via di autotutela (ex art. 21 octies e nonies legge n. 241/1990) un provvedimento di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione del lotto 2 della gara in oggetto;

**3. a porre in essere ogni azione legale** volta a verificare la sussistenza di responsabilità civili e penali, dei soggetti parti attive della gara a doppio oggetto e l'eventuale danno erariale cagionato dal loro operato per il caso fosse ravvisato;

**4. a revocare tutti i servizi affidati direttamente a BEA Gestioni SpA** in considerazione del fatto che BEA Gestioni SpA, come chiarito da ANAC, a causa dei vizi rilevati nel procedimento di gara non risulta essere una società mista in grado di ricevere affidamenti diretti;

**5. a costituire una commissione d'inchiesta** (eventualmente anche di carattere sovracomunale, coinvolgendo gli altri comuni soci di Bea, se disponibili) per verificare la regolarità di tutti i bandi e gli affidamenti espletati da Brianza Energia Ambiente S.p.a. e da Bea Gestioni S.p.A. negli ultimi 3 anni;

**6. a relazionare entro 30 giorni al consiglio comunale** circa l'adozione delle iniziative richieste.

Consigliere Comunale

Consigliere Comunale

Movimento 5 Stelle

Movimento 5 Stelle

F.to Sara Montrasio

F.to Luca Pace

ASCOLTATI gli interventi dei Consiglieri che sono riportati e conservati nel verbale di seduta;

Procede alla votazione, sono presenti n. 24 Consiglieri;

CON VOTI favorevoli n. 8 (Zanello, Villa, Lo Re, Ghezzi, Vitale, Montrasio, Pace, Gargiulo) contrari n. 16, astenuti nessuno;

### **DELIBERA**

1. Di respingere l'ordine del giorno presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle Desio ad oggetto: "Deliberazione ANAC n. 775 del 20.7.2016 relativa alle irregolarità nella gara a doppio oggetto per la sostituzione del turbogeneratore presso l'inceneritore di rifiuti solidi urbani di proprietà Brianza Energia Ambiente S.p.A."



Città di Desio

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
CICCHETTI ROCCO

IL SEGRETARIO GENERALE  
BASTA NICOLINA

---

### **ESECUTIVITA' DELL'ATTO**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, senza opposizioni come da registrazione del messo.
  
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 -comma 4- T.U.E.L. 267/2000)
  
- È divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ in quanto sono decorsi 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (art. 134 -comma 3- T.U.E.L. 267/2000)

---

Desio, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

---